

## ALLEGATO 2: REGISTRO NORME PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Spoltore Servizi S.r.l. ha raccolto le Norme a cui fare riferimento da ritenersi rilevanti in quanto essa intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- In relazione all'attività caratteristica svolta
- In relazione ad adempimenti di natura amministrativa (es. Inps, Agenzia delle entrate, Inail) anche nell'ambito di eventuali ispezioni/ verifiche/ accertamenti.

| Titolo | Corruzione per l'esercizio della funzione   |
|--------|---|
|        | Legge Nazionale Art. 318 c.p.   |
|        | <b>Obblighi previsti</b>  |
|        | Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.   |
|        | <b>Esempi del reato</b>   |
|        | Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva denaro, altra utilità, ovvero ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Ad esempio l'atto di corruzione potrebbe essere posto in essere al fine di indurre il pubblico ufficiale ad ignorare, in occasione di verifiche/ispezioni/controlli, o trasmissione di dati richiesti, eventuali non conformità dell'operato del soggetto attivo del reato.<br>Si precisa che la nozione di utilità deve essere intesa in senso estensivo (es. assunzione di parenti, amici, etc.). |

| Titolo | Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio  |
|--------|--|
|        | Legge Nazionale Art. 319 c.p.  |
|        | <b>Obblighi previsti</b>   |
|        | Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.  |
|        | <b>Esempi del reato</b>  |
|        | Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio riceva denaro, altra utilità, ovvero ne accetti la promessa, per omettere, ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. Ad esempio l'atto di corruzione potrebbe essere posto in essere al fine di indurre il pubblico ufficiale ad ignorare, in occasione di verifiche/ispezioni/controlli, o trasmissione di dati richiesti, eventuali non conformità dell'operato del soggetto attivo del reato. Si precisa che la nozione di utilità deve essere intesa in senso estensivo (es. assunzione di parenti, amici, ecc.). |

| Titolo | Circostanze aggravanti   |
|--------|--|
|        | Legge Nazionale Art. 319-bis c.p.  |
|        | <b>Obblighi previsti</b>   |
|        | La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi. |
|        | <b>Esempi del reato</b>  |
|        | Si tratta di una circostanza aggravante della fattispecie di cui all'art. 319 del c.p.   |

## ALLEGATO 2: REGISTRO NORME PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

| Titolo | Corruzione in atti giudiziari   |
|--------|---|
|        | Legge Nazionale Art. 319-ter c.p.   |
|        | <b>Obblighi previsti</b>  |
|        | Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni |
|        | <b>Esempi del reato</b>   |
|        | Il reato si potrebbe configurare nel caso di conclusione di un patto di corruzione tra pubblico ufficiale e soggetto privato in base al quale si cerca ingiustamente di recare un vantaggio o un danno a determinati soggetti che si trovano coinvolti in un processo civile / penale / amministrativo  |

| Titolo | Induzione indebita a dare o promettere utilità   |
|--------|--|
|        | Legge Nazionale Art. 319-quater c.p.   |
|        | <b>Obblighi previsti</b>   |
|        | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.   |
|        | <b>Esempi del reato</b>  |
|        | Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando dei propri poteri e della propria qualità, inducesse indebitamente taluno a dargli o a promettergli, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuta. Si precisa che la nozione di utilità deve essere intesa in senso estensivo (es. assunzione di parenti, amici, etc.). Alla luce inoltre dell'art. in oggetto, che punisce chi dà o promette denaro o altre utilità in conseguenza dell'indebita induzione, si deve considerare tale reato applicabile in ambito 231 non solo per gli enti incaricati di pubblico servizio, ma anche per tutti gli altri enti, nella misura in cui i rispettivi dipendenti/soggetti apicali possano promettere o dare denaro o altre utilità in conseguenza di un'indebita induzione, e questo possa apportare un vantaggio indebito all'ente medesimo |

| Titolo | Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio   |
|--------|--|
|        | Legge Nazionale Art. 320 c.p.  |
|        | <b>Obblighi previsti</b>   |
|        | Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo. |
|        | <b>Esempi del reato</b>  |
|        | La norma estende i reati di cui agli articoli 318 e 319, sopra esaminati, agli incaricati di un pubblico servizio  |

## ALLEGATO 2: REGISTRO NORME PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

| Titolo | Pene per il corruttore  |
|--------|---|
|        | Legge Nazionale Art. 321 c.   |
|        | <b>Obblighi previsti</b>  |
|        | Il Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altre utilità.                                 |
|        | <b>Esempi del reato</b>   |
|        | La norma rappresenta un punto di collegamento importante, in quanto estende le medesime pene degli articoli in essa richiamati non solo al soggetto che riceve il denaro o altre utilità, ma anche a colui che le elargisce o promette. Per le modalità di commissione si fa riferimento alle singole condotte descritte sub artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter 320 c..p. |

| Titolo | Istigazione alla corruzione  |
|--------|--|
|        | Legge Nazionale Art. 322 c.p.  |
|        | <b>Obblighi previsti</b>   |
|        | Chiunque offre o promette denaro od altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altre utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. |
|        | <b>Esempi del reato</b>  |
|        | Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui fosse fatta a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio l'offerta o la promessa di cui alla condotta descritta sub articoli 318 e 319, cui si rinvia, ma non fosse dallo stesso accettata.   |

| Titolo | Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri   |
|--------|--|
|        | Legge Nazionale Art. 322-bis c.p.  |
|        | <b>Obblighi previsti</b>   |
|        | Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: <ul style="list-style-type: none"><li>– ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee</li><li>– ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee</li><li>– alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee</li></ul> |

## ALLEGATO 2: REGISTRO NORME PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altre utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

### Esempi del reato

La norma estende le fattispecie in tema di corruzione e concussione sopra esaminate (cui si fa rinvio) a soggetti non necessariamente appartenenti all'ordinamento nazionale

| Titolo   | Corruzione tra privati |
|--|------------------------|
| Legge Nazionale Art. 2635 c.c.   |                        |
| <b>Obblighi previsti</b>   |                        |
| <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p> |                        |
| <b>Esempi del reato</b>  |                        |
| Il reato si potrebbe configurare attraverso la dazione o della promessa di denaro o altre utilità (per sé o per altri) ad amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori al fine che essi compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla  |                        |

## ALLEGATO 2: REGISTRO NORME PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

società. Il reato ha natura sussidiaria.

| <b>Titolo</b> | <b>Istigazione alla corruzione tra privati</b>   |
|---------------|--|
|               | Legge Nazionale Art. 2635 bis c.c.   |
|               | <b>Obblighi previsti</b>   |
|               | <p>Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p> <p>Si procede a querela della persona offesa.</p> |
|               | <b>Esempi del reato</b>  |
|               | <p>La condotta di chi offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti a soggetti apicali aventi funzioni amministrative o di controllo, nonché a soggetti che comunque esercitino funzioni direttive in ambito societario, affinché compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora, tuttavia, tale offerta o promessa non siano accettate.</p> <p>Allo stesso modo, come per la corruzione vera e propria, si sanziona, altresì, la condotta dell'intraneus (soggetto che può commettere il reato proprio), apicale o che comunque eserciti funzioni direttive, il quale solleciti, per sé o per altri ed anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o altre utilità, al fine di compiere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora tale sollecitazione non sia accettata dall'extraneus.</p>   |

| <b>Titolo</b> | <b>Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato</b>  |
|---------------|--|
|               | Legge Nazionale legge 30 novembre 2017, n. 179   |
|               | <b>Obblighi previsti</b>   |
|               | <p>Art. 2. Legge 30 novembre 2017 n. 179 - Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato</p> <p>1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:</p> <p>«2 -bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:</p> <p>a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) , di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;</p> <p>b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;</p> <p>c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;</p> <p>d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e) , sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.</p> <p>2 -ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2 -bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche</p> |

## ALLEGATO 2: REGISTRO NORME PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2 -quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.».

| Titolo | Linee guida ANAC   |
|--------|--|
|        | Legge Nazionale 28 gennaio 2015  |
|        | <b>Obblighi previsti</b>   |
|        | Applicazione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia. |

| Titolo | Linee guida Confindustria   |
|--------|---|
|        | Legge Nazionale marzo 2014  |
|        | <b>Obblighi previsti</b>  |
|        | Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, N. 231 |

| Titolo | FCPA_FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT  |
|--------|---|
|        | Legge Internazionale 19 dicembre 1977 e s.m.i.  |
|        | <b>Obblighi previsti</b>  |
|        | Il "Foreign Corrupt Practices Act" (qui di seguito il "FCPA") è una normativa statunitense di particolare rilevanza che ha, tra l'altro, lo scopo di vietare pagamenti con fini corruttivi destinati a pubbliche amministrazioni non statunitensi e/o ai loro funzionari. |

| Titolo | UKBA_UK BRIBERY ACT  |
|--------|--|
|        | Legge Internazionale 8 aprile 2010   |
|        | <b>Obblighi previsti</b>   |
|        | Il "Bribery Act 2010" è la normativa inglese anticorruzione entrata in vigore il 1° luglio 2011. Come la 231/01 italiana il Bribery Act introduce la responsabilità delle aziende (alle quali possono essere applicate sanzioni pecuniarie) per fatti corruttivi commessi a loro |